

Sentenza del 11/10/2018 n. 936 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

non disponibile

Massima:

non disponibile

Testo:

Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 2777/17, emessa in data 07.04/19.05.17 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti Sez. I, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite, era stato rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento ad oggetto l'imposta di pubblicità-anno 2015 (richiesta di differenza tra il versato ed il dovuto) relativamente a due insegne della superficie di mq. 18,00. A fronte di una sentenza che aveva divisato la pretesa fiscale, sull'articolato rilievo che, mentre non erano condivisibili tutte le spiegate eccezioni di natura formale, in punto di merito, la pretesa retroattività della normativa che aveva abrogato la possibilità da parte dei Comuni di aumentare le tariffe in tema di pubblicità era però normativamente impedita dall'art. 1 L. 208/2015 che, quale norma di interpretazione autentica, aveva appunto stabilito che non erano consentiti solo gli aumenti deliberati successivamente alla data del 26.06.12, l'appellante, nei debiti termini gravatori, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, tornava a devolvere le già spiegate censure, all'uopo deducendo: - che l'omessa (nell'avviso di accertamento) informativa circa l'introdotta facoltà di avvalersi del reclamo-mediazione (procedura invero espletata) e con essa l'informativa circa l'esistenza di una delibera (Del. 1804 del 13.03.08) che aveva già disposto l'aumento della tariffa per cui è causa costituiva un grave e censurabile *vulnus* al diritto di difesa che, al contempo, inficiava sia l'atto che la sentenza che lo aveva validato; - che l'atto impugnato, e con esso la qui gravata sentenza, difetta di idonea motivazione riferendosi alle insegne pubblicitarie, indicando genericamente solo le vie sulle quali le stesse sono apposte e senza richiamare la delibera in forza della quale sono stati eseguiti i relativi calcoli; - che per di più l'ente non aveva neppure dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti presupposti da quello qui impugnato; - che, in punto di merito, non v'era prova in atti che il Comune non si fosse avvalso della facoltà di aumentare le tariffe pubblicitarie anche successivamente all'entrata in vigore della legge che aveva abrogato una tale facoltà e che anzi, proprio a motivo di quanto disposto dal Regolamento in materia (Del. 22.04.13 n. 484, art. 18), si doveva ritenere che le tariffe da applicare fossero quelle di cui alla legge istitutiva con implicita revoca di quelle di cui alla delibera n. 1804 del 2008. A sostegno della gravata sentenza, si costituiva in giudizio per l'ufficio la sua concessionaria, la quale replicava puntualmente a tutte le avverse doglianze, deducendo, in particolare e per quanto riguarda il merito della controversia e dopo aver richiamato la succedutasi normativa in materia e la conseguente giurisprudenza, che a dipanare la controversa questione degli aumenti dell'imposta di che trattasi era definitivamente intervenuta una norma di interpretazione autentica (art. 23, c. VII, D.L. 83/12, siccome conv. e mod.), in base alla quale gli aumenti disposti anteriormente alla sua entrata in vigore (26.06.12) avevano efficacia anche per il futuro, sicché essendo stata computata l'imposta esatta (per l'anno 2015) sulla base di un aumento disposto precedentemente a tale data (Del. 1804/08) non v'era motivo per tacciare di illegittimità l'atto impugnato Il ricorso veniva trattenuto a decisione all'esito della pubblica udienza del 05.04.2018. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi. Opportunamente rammentato che oggetto del processo tributario non è solo e soltanto l'atto impugnato, bensì il rapporto allo stesso sotteso e che, dunque, il relativo giudizio, non di sola natura demolitoria, investe il merito di esso rapporto, con riferimento alle qui devolute doglianze di carattere formale, devesi osservare che nessuna delle stesse è tale da aver impedito alla contribuente, così compromettendone *funditus* il suo diritto di difesa, di comprendere quali fossero, sia con riferimento all' *an*, sia con riferimento al *quantum*, le ragioni fondanti la contestata pretesa fiscale, tanto che la medesima è stata in grado, al di là di tutto, di far valere le proprie ragioni sia in questa sede, sia in sede precontenziosa. Passando quindi al merito, va invece osservato che proprio la norma di interpretazione autentica, intervenuta appunto a dipanare la questione degli aumenti tariffari in tema di imposta di pubblicità creatasi a seguito della succedutasi normativa e delle sentenza che l'hanno applicata, ha sancito la ultrattività degli aumenti tariffari intervenuti precedentemente alla sua entrata in vigore, sicché, dato questo pacifico, fondando la pretesa in contestazione su un aumento disposto al più tardi nel 2008, non v'è motivo di ritenere illegittima la stessa. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. la Commissione, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide: respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza: Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del giudizio che liquida in E 750,00 oltre accessori di legge.